

STATUTO

§

Articolo primo

E' costituita l'associazione senza scopo di lucro denominata ASSOCIAZIONE ITALIANA FRA GLI STUDIOSI DEL PROCESSO CIVILE

Articolo secondo

L'Associazione ha per scopo di promuovere la collaborazione scientifica fra gli studiosi del processo civile e di dare impulso agli studi della materia e alle indagini di politica legislativa volte alla revisione e al perfezionamento degli ordinamenti processuali in conformità alle pratiche esigenze.

Articolo terzo

Vengono iscritti, a loro semplice richiesta, nell'Associazione, in qualità di soci ordinari, i professori di ruolo, ordinari, straordinari e associati, che sono o sono stati titolari di diritto processuale civile o di una materia affine, i liberi docenti, gli assistenti di ruolo, e i ricercatori confermati.

Vengono altresì iscritti nella Associazione, sempre come soci ordinari, gli studiosi italiani della materia che il consiglio direttivo ammette, a loro domanda e con presentazione scritta di due soci, a farne parte.

La domanda deve essere corredata da un breve curriculum dell'attività scientifica dell'aspirante e dall'elenco delle sue pubblicazioni.

Il consiglio direttivo può nominare membri onorari i soci e non soci per i contributi arrecati nello studio delle discipline processualistiche.

I membri onorari sono esentati dal pagamento delle quote.

Articolo quarto

Gli studiosi stranieri della materia possono essere invitati dal consiglio direttivo a fare parte dell' Associazione in qualità di soci corrispondenti. Essi sono esentati dal versamento della quota annuale.

Articolo quinto

Organi dell' Associazione sono:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) il consiglio direttivo;
- c) il presidente;
- d) il vice-presidente;
- e) il segretario.

Articolo sesto

L'assemblea dei soci è formata dai soci ordinari. Essa si riunisce almeno ogni due anni su invito del presidente da comunicarsi ai singoli soci, anche a mezzo e-mail, non oltre il trentesimo giorno anteriore a quello fissato per la riunione. La lettera di convocazione deve contenere l'ordine del giorno.

Spetta all'assemblea approvare, su proposta del consiglio direttivo, che vaglierà le eventuali indicazioni pervenutegli dai soci, la scelta dei temi e quella dei relatori dei convegni ordinari che si tengono ogni due anni.

Sempre su proposta del consiglio direttivo l'assemblea stabilisce la quota sociale.

L'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti, salvo quando si voglia modificare lo statuto sociale, nel quale caso è necessaria la presenza della metà più uno dei soci.

Ogni deliberazione è presa a maggioranza dei presenti.

Articolo settimo

Il consiglio direttivo è formato da quindici soci, eletti dall'assemblea.

I membri del consiglio direttivo rimangono in carica due anni e sono eleggibili per non più di tre mandati consecutivi.

Il presidente e il vice-presidente restano in carica per quattro anni e sono immediatamente rieleggibili per una sola volta.

Qualora l'assemblea si riunisca dopo la scadenza del biennio, il consiglio direttivo può nel frattempo compiere gli affari di ordinaria amministrazione.

Se nel corso del biennio vengono a mancare uno o più consiglieri, gli altri provvedono a sostituirli fino alla prossima assemblea.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri.

Il consiglio direttivo è convocato dal presidente o dal segretario, con avviso contenente l'ordine del giorno e spedito, anche per e-mail, almeno dieci giorni prima della riunione.

Articolo ottavo

Il consiglio direttivo nomina fra i propri membri il presidente e un vice-presidente. Nomina inoltre un segretario, il quale può essere assistito da un vice-segretario, scelto anche fra i soci non membri del consiglio.

Il consiglio direttivo può nominare un presidente onorario, che può partecipare alle riunioni del consiglio direttivo in soprannumero.

Articolo nono

Spetta al consiglio direttivo attuare le deliberazioni dell'assemblea dei soci, organizzare altri convegni, oltre quelli ordinari, scegliendo anche i temi e i relatori, quando ne ravvisi l'opportunità, deliberare e curare le pubblicazioni di cui all'articolo quindicesimo del presente statuto, determinare ed esplicitare le attività dell'Associazione in modo che sia possibile realizzare lo scopo sociale anche sul piano internazionale, trovare i mezzi per incrementare il fondo patrimoniale e deliberare di massima l'impiego del medesimo, esaminare ed approvare il bilancio predisposto dal presidente d'intesa con il segretario.

Articolo decimo

Il consiglio direttivo può nominare commissioni con il compito di studiare problemi specifici.

La commissione deve essere nominata quando il consiglio direttivo individui temi di formazione normativa di particolare interesse per gli scopi dell'associazione.

Articolo undicesimo

Il presidente presiede le riunioni del consiglio direttivo e rappresenta l'Associazione nei confronti dei terzi, comprese le associazioni od organizzazioni culturali straniere. Egli può esigere qualsiasi pagamento rilasciando regolare quietanza, e può disporre del denaro in cassa o depositato in banca, emettendo o girando assegni a nome dell'Associazione.

In caso di assenza o di impedimento, il presidente è sostituito dal vice-presidente.

Articolo dodicesimo

Il segretario coadiuva il presidente nell'espletamento delle sue funzioni, e svolge ogni attività inerente all'ordinaria amministrazione. Egli può esigere qualsiasi pagamento rilasciando regolare quietanza, e può disporre del denaro in cassa o depositato in banca, emettendo o girando assegni a nome dell'Associazione.

Articolo tredicesimo

L'Associazione ha sede legale presso il presidente e sede amministrativa presso il segretario.

Articolo quattordicesimo

Il patrimonio dell'Associazione è costituito, dal gettito delle quote, che sono versate dai soci in misura uniforme, nonché dalle eventuali oblazioni e proventi di carattere straordinario.

Articolo quindicesimo

L'Associazione può curare la pubblicazione di apposite raccolte di leggi d'interesse nazionale ed internazionale, di monografie, degli atti dei convegni e di riviste o bollettini, anche in collaborazione con enti o autori stranieri.

Articolo sedicesimo

L'Associazione può collaborare con associazioni ed in genere organizzazioni di altri paesi per dare incremento alla collaborazione internazionale negli studi di diritto processuale civile. All'uopo è nella facoltà degli organi direttivi di prestare la loro attività alle associazioni od organizzazioni straniere che la richiedano e di concorrere alla formazione anche di organismi internazionali, aventi scopi di coordinamento di iniziative scientifiche nonché della promozione di congressi internazionali.

Articolo diciassettesimo

Si perde la qualità di socio:

- a) per dimissioni;
- b) per mancato pagamento delle quote sociali. Il socio moroso da due anni è invitato ad effettuare i versamenti dovuti, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Trascorsi invano trenta giorni dall' invio della lettera è dichiarato dimissionario con provvedimento non reclamabile del consiglio direttivo.

Articolo diciottesimo

Di ogni riunione dell'assemblea e del consiglio direttivo è redatto verbale sommario ad opera del segretario o di chi ne fa le veci. Il verbale una volta approvato anche seduta stante, è sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario, e quindi è conservato da quest'ultimo in un'apposita raccolta.

Articolo diciannovesimo

In caso di scioglimento dell'Associazione, deliberato dall'assemblea, il fondo patrimoniale deve essere devoluto ad istituzioni od opere per l'incremento degli studi di diritto processuale civile.

Disposizioni transitorie

Nella prima assemblea si procederà all'elezione dei consiglieri in sostituzione di quelli venuti a mancare e di quelli eventualmente dimissionari. Ai consiglieri così nominati si applicherà la nuova disciplina.

Alla scadenza del successivo biennio tutti i componenti del consiglio direttivo si presenteranno dimissionari. Essi saranno comunque rieleggibili.